

N. 191-1/2025 R. PR. UNIT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott. Sergio Centaro

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **ROCCAMENA VENERANDO**, nato ad Acireale [CT] il dì 14.11.1974 (CF: RCC.VRN. 74S14.A028S) e **DI GIACOMO ROSARIA**, nata a Catania il dì 27.04.1979 (CF: DGC.RSR.79D67C351E), coniugi entrambi residenti in Zafferana Etnea [CT], via Cassone, 39 elettivamente domiciliati in Catania, Viale XX Settembre, n° 45, presso lo studio dell'Avv. Massimo Porto (C.F. PRTMSM67L19C351C - PEC: massimoantonio.porto@pec.ordineavvocati.it), che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in separato atto.

~~~~~

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania nella persona del gestore dott.ssa Luciana Consoli, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

**nomina, quale liquidatore l'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona della dott.ssa Luciana Consoli;**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA**

ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

#### ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile costituente la casa familiare sita in Zafferana Etnea, via Cassone 39/D;

#### DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*;

rilevato che, nella specie, non residuano somme da destinare ai creditori rispetto a quanto necessario per il mantenimento del nucleo familiare;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>a</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI. Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.

Il Giudice  
Laura Messina

Il Presidente  
dott. Roberto Cordio

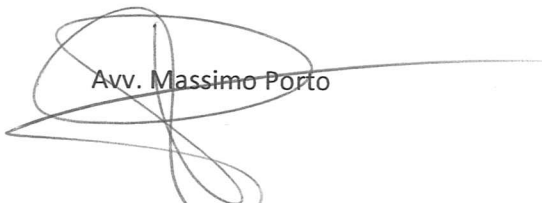
### ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto Avv. Massimo Porto, in qualità di difensore di Roccamena Venerando, nato ad Acireale [CT] il dì 14.11.1974 [CF. RCC.VRN. 74S14.A028S] e Di Giacomo Rosaria, nata a Catania il dì 27.04.1979, [CF.DGC.RSR.79D67C351E], coniugi entrambi residenti in Zafferana Etnea, via Cassone, 39, attesta ai sensi di legge, che la seguente copia analogica:

1) Sentenza n° 105/2025. R.G. n° 191/2025

È conforme alla copia informatica, estratta dal fascicolo telematico R.G. 191/2025

Catania, li 18.06.2025

  
Avv. Massimo Porto